



Analisi del disegno di legge di bilancio 2023

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato	Si rimanda all'allegato per la specifica.	Si rimanda alla tabella allegata.
Art. 2 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	Viene riconosciuto un contributo straordinario in favore delle imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento dei costi per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019; il contributo è pari al 45% delle spese sostenute ed è riconosciuto sotto forma di credito di imposta. Il credito di imposta è del 35% per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh. È del 45% per le imprese a forte consumo di gas naturale; è sempre del 45% per le altre imprese diverse, ma che utilizzano gas naturale. Sono indicate le modalità per fruire del credito di imposta, rimandando all'Arera per le modalità di comunicazione. I crediti di imposta sono utilizzabili solo in compensazione, sono cumulabili, non concorrono alla formazione del reddito, sono cedibili (massimo due cessioni, con condizioni).	La misura ricalca quanto già fatto nel recente passato, per cui è apprezzabile e condivisibile nelle motivazioni. Chiaramente, resta il limite dello strumento del credito di imposta che presuppone che l'impresa non abbia criticità sotto il profilo della liquidità.
Art. 3 - Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023	L'Arera provvede ad annullare per il primo trimestre 2023 gli oneri di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche a bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; provvede anche ad annullare gli oneri sulle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, comprese quelle connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico. Il	Si tratta di un provvedimento volto a contenere indirettamente gli incrementi che si sono registrati sui costi energetici.



	corrispettivo è pari a 963 milioni di euro.	
Art. 4 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023	Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate ad aliquota Iva del 5%; si applica anche ai consumi stimati. L'Arera mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri di sistema per il settore del gas naturale. La dotazione finanziaria è di 3.800 milioni.	La misura si muove sulla medesima linea dell'articolo 2
Art. 5 - Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas	Sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati con Isee pari a 15mila; la misura vale per il 2023. Le agevolazioni per la fornitura di elettricità e di gas naturale sono rideterminate nel limite di 2,4 miliardi per il primo trimestre del 2023.	Si valuta positivamente l'innalzamento della soglia Isee.
Art. 6 - Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR	Gli oneri nucleari non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione, nell'ottica della cosiddetta Milestone 7 della Missione 1, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È autorizzata una spesa di 400 milioni a decorrere dal 2023.	Il provvedimento non convince, in quanto non in linea con il decommissioning del nucleare; se ne chiede conseguentemente lo stralcio.
Art. 7 - Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale	È prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione di 220 milioni per l'anno 2023 volto a contenere gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. 350 milioni vanno invece a copertura dei costi per il bilanciamento del servizio di stoccaggio, mentre 452 milioni sono destinati al premio di giacenza e del contratto per differenze a due vie.	Si tratta di misure che complessivamente quotano 1.022 milioni. È chiaro che, senza una azione a livello comunitario, la spesa rischia di restare alta anche nei prossimi mesi.
Art. 8 - Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali	È previsto il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti locali per la maggiore	L'impatto degli aumenti dei costi per l'energia è stato molto forte sugli enti locali, chiamati ad



	<p>spesa per energia e gas. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni per l'anno 2023, di cui 350 milioni per i comuni e di 50 milioni in favore delle città metropolitane e province.</p>	<p>assicurare il riscaldamento anche nelle scuole. Da verificare, nel corso del 2023, se serve intervenire nuovamente.</p>
<p>Art. 9 - Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia</p>	<p>Nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, è applicato un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica immessa in rete da impianti da fonti rinnovabili. Il prezzo di riferimento è di 180 €/MWh. È prevista una disciplina attuatoria da parte dell'Arera. Fino a 150 milioni sono destinati alla copertura della norma sui consumi. Sono previste delle esclusioni, in particolare per gli impianti di potenza fino a 20 kW.</p>	<p>Da valutare la congruità del prezzo di riferimento.</p>
<p>Art. 10 – Riduzione dei consumi di energia elettrica</p>	<p>La norma affida a Terna la gestione delle operazioni connesse agli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, come previsto dal Consiglio Ue del 6 ottobre 2022.</p>	<p>La misura trova applicazione, al momento, nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023.</p>
<p>Art. 11 – Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</p>	<p>In favore delle imprese dell'agricoltura, della pesca e dell'attività agromeccanica è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto del carburante nel primo trimestre del 2023. Vale anche per l'acquisto di carburante per il riscaldamento.</p>	<p>La finalità della norma è condivisibile; il credito di imposta riconosciuto andrebbe, però, allineato a quello di altre imprese.</p>
<p>Art. 12 – Modifiche al regime forfetario</p>	<p>Il regime forfetario per i lavoratori autonomi con partita Iva (legge 190/2014) trova applicazione fino ad un tetto di 85mila euro (anziché 65mila euro); il regime forfetario cessa nell'anno stesso in cui i ricavi e i compensi sono superiori a 100mila euro, con la conseguenza che è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni che superano tale tetto.</p>	<p>La considerazione immediata è che, comunque, l'ipotesi di tassa piatta è perseguibile, per cui è utile una sua sperimentazione anche in ottica lavoro dipendente.</p>



<p>Art. 13 – Tassa piatta incrementale</p>	<p>I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare una imposta sostitutiva del 15% sulla differenza fra il reddito di impresa e di lavoro autonomo nel 2023 rispetto all’importo più elevato rilevato negli anni dal 2020 al 2022; la base imponibile è comunque non superiore a 40mila euro. Non si applica a chi è nel regime forfetario. Il reddito viene comunque considerato laddove per l’accesso ai servizi il reddito è richiesto come parametro.</p>	<p>La disposizione andrebbe estesa anche ai lavoratori dipendenti che svolgono prestazione di lavoro occasionale con ritenuta d’acconto o contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, anche part time.</p>
<p>Art. 14 - Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande</p>	<p>La norma trova applicazione nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali. Le somme che i clienti destinano ai lavoratori a titolo di liberalità, per il tramite del datore di lavoro, anche utilizzando strumenti elettronici di pagamento sono soggette ad una aliquota sostitutiva del 5% fino ad un ammontare nel limite del 25% del reddito percepito. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. la norma si applica soltanto al settore privato e per redditi da lavoro dipendente non superiore a 50mila euro.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che supera un fenomeno strettamente connesso all’aumentato impiego dei pagamenti elettronici, vale a dire la riduzione delle mance erogate dai clienti al personale di alberghi, bar, ristoranti e altro.</p>
<p>Art. 15 - Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti</p>	<p>L’aliquota sostitutiva sui contratti relativi ai premi di produttività per il 2023 è fissato al 5%.</p>	<p>Il riferimento è all’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015. Il limite dei contratti collettivi sui premi di produttività è che sono diffusi in maniera difforme per settore, per grandezza dell’impresa e per territorio.</p>
<p>Art. 16 - Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax</p>	<p>L’entrata in vigore delle disposizioni contenute ai commi 652 e 676 della legge 160/2019 è differita al 1° gennaio 2024.</p>	<p>Si tratta di disposizioni sui quali è da tempo che si esprimono delle criticità, in quanto hanno ricadute negative a livello occupazionale.</p>
<p>Art. 17 - Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al Dpr 633/1972, con particolare riferimento alla Tabella A. L’aliquota del 5% si applica agli assorbenti e ai tamponi, al latte in</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, dalla quale, peraltro, è opportuno muovere per una più complessiva rivisitazione dei panieri di</p>



	<p>polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, alle preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, ai pannolini per bambini, ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>	<p>prodotti sui quali si calcolano aliquote Iva differenziate.</p>
<p>Art. 18 - Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36</p>	<p>Le agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli under 36, di cui all'articolo 64 del decreto-legge 71/2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. La dotazione del fondo di garanzia è incrementata di 430 milioni per il 2023.</p>	<p>Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa vanno rese strutturali. Inoltre, andrebbe definito un piano di investimenti, volto a rafforzare la dotazione complessiva di immobili a prezzi calmierati.</p>
<p>Art. 19 - Norma imposta sostitutiva AVS-LPP Svizzera</p>	<p>Viene indicata la tipologia di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi sulle forme previdenziali erogate dalla Svizzera a residenti in Italia.</p>	<p>Quella dei transfrontalieri è una tematica che ritorna spesso e che, quindi, andrebbe valutata con attenzione e in maniera strutturale.</p>
<p>Art. 20 - Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari</p>	<p>Gli effetti dell'articolo 1, comma 44, della legge 232/2016 sono prorogati al 2023.</p>	<p>Il riferimento è all'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari, prevista in origine per il 2020 e il 2021.</p>
<p>Art. 21 – Esenzione dall'imposta municipale propria su immobili occupati</p>	<p>È prevista l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) sugli immobili non utilizzati né disponibili, sui quali è stata presentata una denuncia all'autorità giudiziaria in quanto occupati abusivamente. È previsto un ristoro per i comuni pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2023.</p>	<p>Si tratta di una norma che risponde a principi di equità, in quanto il legittimo proprietario non è in condizione di utilizzare l'immobile. La cifra stanziata appare consistente, a dimostrazione di quanto sia diffuso il fenomeno delle occupazioni abusive.</p>
<p>Art. 22 - Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali</p>	<p>Viene introdotto un limite alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzati in Paesi non cooperativi. La deduzione è ammessa nei limiti del loro valore normale. Sono previste delle eccezioni, laddove le imprese residenti in Italia</p>	<p>Si tratta di una disposizione la cui finalità è condivisibile.</p>



	forniscano la prova che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.	
Art. 23 - Imposta sostitutiva sulle riserve di utili	Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, purché l'interessato eserciti l'opzione prevista. Sono indicate le aliquote e le loro eventuali riduzioni, ricorrendo determinati parametri.	Si tratta di una norma riferibile al testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917(1986.
Art. 24 - Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri	Viene introdotto un comma all'articolo 23 del Dpr 917/1986, con riferimento ai redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazione in società ed enti non residenti.	Si tratta di una norma riferibile al testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917(1986.
Art. 25 - Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali	La norma trova applicazione alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, le quali, entro il 30 settembre 2023, assegnano ai soci beni immobili o beni mobili; è possibile l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge. Sulla differenza tra valore normale e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica una aliquota sostitutiva di Irpef e Irap (8, 10,5 o 13% a seconda dei casi). Sono previste delle riduzioni anche su altre voci (imposte di registro), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.	Si tratta di una norma riferibile al testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917(1986.
Art. 26 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni	Si interviene sull'articolo 5 della legge 448/2001, con riferimento al calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze; si tiene conto del valore normale.	Si tratta di una norma riferibile al testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917(1986.
Art. 27 – Affrancamento quote di Organismi di investimento	Viene introdotta una norma relativa ai redditi derivanti dalla	Si tratta di una norma riferibile al testo unico delle imposte dei



collettivo del risparmio e polizze assicurative	cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismo di investimento collettivo del risparmio; è necessaria una comunicazione per poter accedere ad alcuni benefici fiscali. Vale anche per il ramo vita. L'imposta sostitutiva è del 14%.	redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986.
Art. 28 – Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023	È istituito per il 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle società che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Si applica una aliquota del 50 sulla parte eccedente di almeno il 10%, per un ammontare massimo che non può superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.	Si tratta di una disposizione condivisibile nella finalità. Il fatto che il contributo di solidarietà sia temporaneo supera anche eventuali perplessità mostrate dagli stessi operatori.
Art. 29 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	Le misure decorrono dal 1° gennaio 2023; sono definite le nuove accise sulle sigarette (in tre annualità passano da 36 euro per mille sigarette a 37 euro) e gli altri prodotti, comprese le Pmp-sigarette.	La disposizione è utile ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento.
Art. 30 – Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici	Sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici.	Il riferimento è alle leggi 88/2009 e 208/2015.
Art. 31 – Tassazione delle operazioni su crypto-attività	Viene introdotta una lettera all'articolo 67, comma 1, del Dpr 917/1986, relativa alle plusvalenze e altri proventi derivanti da crypto-attività, non inferiori a 2mila euro nel periodo di imposta.	L'intervento del legislatore sulla materia si rende necessario alla luce della diffusione delle crypto-attività.
Art. 32 – Valutazione crypto-attività	Viene aggiunto un comma all'articolo 110 al Dpr 917/1986; non concorrono alla formazione del reddito le componenti che risultano dalla valutazione delle crypto-attività.	L'intervento del legislatore sulla materia si rende necessario alla luce della diffusione delle crypto-attività.
Art. 33 – Rideterminazione del valore delle crypto-attività	Per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere	L'intervento del legislatore sulla materia si rende necessario alla



	assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data; è prevista una imposta sostitutiva nella misura del 14%.	luce della diffusione delle cripto-attività.
Art. 34 – Regolarizzazione delle cripto-attività	I soggetti, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021, possono regolarizzare con una dichiarazione che sarà approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono indicate le aliquote di imposta sostitutiva.	L’intervento del legislatore sulla materia si rende necessario alla luce della diffusione delle cripto-attività.
Art. 35 – Imposta di bollo sulle cripto-attività	La norma estende l’imposta di bollo alle attività relative alle cripto-attività.	L’intervento del legislatore sulla materia si rende necessario alla luce della diffusione delle cripto-attività.
Art. 36 – Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva	L’Agenzia delle entrate effettua le specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, variazione e cessazione di attività. Sono indicati i casi in cui è richiesta polizza fideiussoria di importo non inferiore a 50mila euro.	La norma è volta a contrastare il fenomeno del medesimo soggetto che apre e chiude una partita Iva in un lasso di tempo molto ridotto. Si tratta di una norma condivisibile a maggior tutela di chi opera correttamente. Il fenomeno è spesso legato alla appropriazione indebita di benefici a carattere fiscale.
Art. 37 – Vendita di beni tramite piattaforme digitali	Il soggetto che gestisce una piattaforma elettronica per la vendita di beni mobili è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.	Si tratta di una disposizione che non prevede sanzioni in caso di inottemperanza, per cui appare debole nei suoi effetti pratici.
Art. 38 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	La norma si applica ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 39 – Regolarizzazione irregolarità formali	Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla base formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.



	regolarizzate con il versamento di una somma pari a 200 euro.	
Art. 40 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie	Le violazioni diverse rispetto a quelle definite agli articoli precedenti, riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 41 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	Si individuano le norme per gli accertamenti con adesione redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023; la sanzione è pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 42 – Definizione agevolata delle controversie tributarie	Le controversie, pendenti, attribuite alla giurisdizione tributaria con l'Agenzia delle entrate come parte possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Sono indicate le percentuali che si applicano in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 43 – Conciliazione agevolata delle controversie tributaria	In alternativa alla definizione agevolata, è possibile ricorrere all'accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023. Si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. È possibile rateizzare.	L'accordo conciliativo è definito all'articolo 48 del dlgs 546/1992. Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 44 – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione	In alternativa alla definizione agevolata, nelle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione con l'Agenzia delle entrate come parte, è possibile rinunciare al ricorso principale o incidentale in seguito alla intervenuta definizione transattiva con la controparte, con pagamento di quanto dovuto	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.



	ridotto ad un diciottesimo del minimo di legge.	
Art. 45 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale	Sono elencate le ipotesi di regolarizzazione per l’omesso o carente versamento di tributi amministrativi.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 46 – Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015	Viene disposto l’automatico annullamento, alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale e interessi, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’elenco delle quote annullate viene trasmesso dall’agente della riscossione agli enti interessati entro il 30 giugno 2023. Viene sospesa la riscossione.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 47 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022	I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora, ma attraverso il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate come rimborso spese per le procedure. È ammessa una rateizzazione. Sono elencate le tipologie di debiti esclusi.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 48 – Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità	Sono apportate alcune modifiche e integrazioni alla legge 190/2014; in particolare l’indicazione dei casi, ricorrendo i quali l’agente può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre il contenzioso fra amministrazione e contribuente.
Art. 49 – Modifiche all’articolo 162 del Dpr 917/1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment management exemption	Sono apportate alcune modifiche al Dpr 917/1986 relative al veicolo di investimento non residente.	Si tratta di misura a carattere fiscale.



Art. 50 – Potenziamento dell'amministrazione finanziaria	L'Agenzia delle entrate è autorizzata, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. È autorizzata una spesa di euro 48.165.000 per il 2023 e di euro 191.840.220 a decorrere dal 2024.	L'assunzione di personale si rende necessario alla luce delle oggettive carenze di organico.
Art. 51 – Ulteriori disposizioni in materia fiscale	Viene fissato allo 0,5% l'aliquota prevista per le compagnie assicurative per effetto del decreto-legge 209/2002.	Si tratta di misura a carattere fiscale.
Art. 52 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti	Per i periodi di paga 2023, è riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente nella misura del 2%; in caso di retribuzione imponibile (calcolata su tredici mensilità) non superiore all'importo di 1.538 euro mensili (con dicembre maggiorato del rateo di tredicesima), la riduzione sale al 3%. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	La norma è apprezzata in maniera particolare in quanto volta a ridurre il cosiddetto cuneo contributivo che incide sugli stipendi netti dei lavoratori dipendenti. Si ribadisce la necessità che il taglio diventi strutturale, senza pregiudizio ai fini previdenziali e tale da rafforzare il potere d'acquisto degli stipendi. Rispetto allo scorso anno, il taglio diventa più consistente per gli stipendi più bassi.
Art. 53 – Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile	In via sperimentale per il 2023, è introdotta l'ipotesi per effetto della quale gli iscritti all'assicurazione obbligatoria di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di almeno 62 anni di età e di una anzianità contributiva minima di 41 anni. Tale ipotesi viene definita pensione anticipata flessibile. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente. Il valore massimo lordo riconosciuto non può essere superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Gli interessati hanno la possibilità di cumulare eventuali periodi assicurativi non coincidenti nella stessa gestione. La pensione non	Si tratta di una soluzione ponte per evitare l'incremento repentino dell'età di uscita per effetto del completo ripristino dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, meglio conosciuto come riforma Fornero. In prospettiva, l'introduzione di Quota 41 è condivisibile, anche se da accompagnare ad altri strumenti capaci di intercettare meglio specifiche esigenze legate al settore produttivo, al tipo di mansione svolta prevalentemente, alle condizioni occupazionali e psico-fisiche personali e degli eventuali parenti assistiti.



è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui. Rispetto alle decorrenze: 1) chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2023; 2) chi matura i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il diritto al trattamento pensionistico matura trascorsi tre mesi; 3) per i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022, il diritto decorre dal 1° agosto 2023; 4) per i dipendenti pubblici che maturano a decorrere il 1° gennaio 2023, il diritto scatta trascorsi sei mesi. Il dipendente pubblico presenta domanda con preavviso di sei mesi; non trova applicazione la disposizione sul limite ordinamentale e il trattenimento in servizio (art. 2, comma 5, decreto-legge 101/2013). Per il personale del comparto scuola e Afam si applicano le norme vigenti in materia di preavviso; la domanda di cessazione può essere presentata entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico. Sono fatte salve le disposizioni più vantaggiose. La pensione anticipata flessibile non si applica per il conseguimento del beneficio previsto all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 92/2012 (isopensione) e dagli articoli 26 e 27 (assegno di accompagnamento alla pensione erogato dai fondi di solidarietà bilaterali, fondi di solidarietà bilaterali alternativi) e 41 (contratto di espansione) del decreto legislativo 148/2015. È escluso dalla applicazione il



	<p>personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza. È abrogata la norma contenuta ai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 234/2021 (cosiddetta Quota 102).</p>	
<p>Art. 54 – Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori</p>	<p>I lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per l'uscita anticipata con la pensione anticipata flessibile, decidono di rimanere in servizio, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria; conseguentemente, la somma corrispondente alla contribuzione viene interamente corrisposta al lavoratore. All'atto del pensionamento, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato l'opzione è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile sulla base dell'anzianità contributiva matura alla data della medesima scadenza. Sono fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita nel periodo di posticipo. È previsto un decreto attuativo.</p>	<p>Si tratta di una disposizione già adottata in passato, in coincidenza con l'adozione della riforma Maroni delle pensioni. La misura evidenzia, se possibile, un aspetto: la decisione di quando andare in pensione dipende da fattori diversi che non dipendono soltanto dall'età o dall'anzianità contributiva.</p>
<p>Art. 55 – Ape sociale</p>	<p>La normativa relativa all'Ape sociale si applica fino al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la spesa è incrementata di 64 milioni per il 2023, di 220 milioni per il 2024, di 235 milioni per il 2025, di 175 milioni per il 2026, di 100 milioni per il 2027 e di 8 milioni per il 2028.</p>	<p>Questa organizzazione aveva chiesto di prorogare l'Ape sociale, anche in vista di una stabilizzazione, poiché lo strumento, pur con i suoi limiti, copre comunque un bacino di beneficiari che, altrimenti, non avrebbe alternative.</p>
<p>Art. 56 – Opzione donna</p>	<p>La possibilità di anticipare l'uscita con lo strumento conosciuto come Opzione donna è ammessa anche per coloro che maturano i</p>	<p>L'Ugl aveva chiesto di prorogare Opzione donna, anche in un'ottica di stabilizzazione dello strumento che, riducendosi nel</p>



	<p>requisiti entro il 31 dicembre 2022, con domanda entro il 28 febbraio 2023. La disposizione si applica limitatamente ai soggetti che hanno maturato, al 31 dicembre 2022, una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, congiuntamente ad una età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due. I medesime soggetti devono altresì trovarsi in una delle due seguenti condizioni: assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente (handicap grave) o parente o affine di secondo grado se genitori o coniuge abbia più di settant'anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. La disposizione trova applicazione nei confronti delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese con tavolo di confronto attivo per la gestione della crisi aziendale.</p>	<p>frattempo la componente ascrivibile al metodo di calcolo retributivo, diventa ad ogni anno che passa più interessante. Non convince, però, il fatto che siano state introdotte delle condizionalità molto stringenti; si chiede pertanto che le stesse siano eliminate.</p>
<p>Art. 57 – Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli</p>	<p>È riconosciuta una decontribuzione (100% dei contributi, esclusa l'assicurazione obbligatoria Inail) per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di beneficiari del reddito di cittadinanza; la decontribuzione ha durata di 12 mesi nel limite massimo di importo pari a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Non vale per il lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratto a</p>	<p>Si tratta di una misura condivisibile che risponde peraltro all'esigenza di favorire l'occupazione giovanile, anche in settore, quello dell'agricoltura, centrale per assicurare la salvaguardia del territorio.</p>



	<p>tempo determinato, sempre nello stesso periodo. L'esonero è alternativo a quello previsto dal decreto legge 4/2019. L'agevolazione (decontribuzione) per favorire l'occupazione giovanile stabile (contratti a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato) (art. 1, comma 10, legge 178/2020) si estende al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; si estendono anche le norme per promuovere le assunzioni stabile di lavoratrici (art. 1, comma 16). Ai giovani imprenditori agricoli con meno di 40 anni, è riconosciuto un esonero di 24 mesi sul 100% dei versamenti dei contributi previdenziali (art. 1, comma 503, legge 160/2019).</p>	
<p>Art. 58 - Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche</p>	<p>Per il periodo 2023-2024, con riferimento alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici (art. 34, comma 1, legge 448/1998) si applicano i seguenti parametri: a) 100% per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps; b) per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo: 80% per quelli pari o inferiori a cinque volte; 55% per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte; 50% per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte; 40% per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo; 35% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. Sulle pensioni di importo pari o inferiore al minimo, per il biennio 2023-2024, è riconosciuto un incremento di 1,5% per il 2023 e di 2,7% per il 2024.</p>	<p>La rivalutazione degli assegni pensionistici, cosiddetta perequazione, da sola non garantisce la tenuta del potere d'acquisto delle pensioni, in quanto, nella migliore delle ipotesi, garantisce una copertura parziale dell'inflazione. In prospettiva, la soluzione passa dalla revisione delle detrazioni per i redditi da pensioni, in linea con i redditi da lavoro dipendente. Tornando alla rivalutazione per il 2023-2024, come successo in passato, si prevede una indicizzazione differenziata, con copertura al 100% per gli assegni di valore fino a quattro volte il minimo. Peraltro, il meccanismo dell'indicizzazione, essendo percentuale, finisce per favorire i redditi più elevati.</p>



<p>Art. 59 - Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa</p>	<p>In previsione di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa, il reddito di cittadinanza, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto nel limite massimo di 8 mensilità. Sono esclusi i nuclei in cui siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. I percettori del reddito di cittadinanza, tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal decreto-legge 4/2019, sono inseriti in percorsi di formazione e riqualificazione professionale per un periodo di sei mesi; in caso di mancata frequenza, il nucleo decade dal beneficio. Le regioni trasmettono all'Anpal i nominativi di chi non rispetta tale obbligo. Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge 4/2019. In particolare, il maggiore reddito derivante da lavoro stagionale o intermittente fino al 3mila euro lordi non concorre alla determinazione del beneficio economico; sono comunicati all'Inps i redditi eccedenti tale soglia. I comuni sono ad occupare nei Puc tutti i percettori del reddito di cittadinanza e non soltanto un terzo come previsto a normativa vigente. Chi non accetta la prima offerta congrua, perde il beneficio. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 4/2019. La dotazione finanziaria dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 4/2019 è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023. Gli oneri connessi agli effetti dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 230/2021 (Assegno unico e universale) sono incrementati di 9 milioni per il</p>	<p>Un intervento di riordino delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie e ai singoli si rende necessario. Complice la pandemia da Covid-19 e tenuto conto della carenza strutturale di personale nei centri per l'impiego, l'inserimento lavorativo delle persone beneficiarie del reddito di cittadinanza è stato minimo, come pure molto ridotta è stata l'attività formativa, di orientamento e di partecipazione ai Puc, i progetti utili alla collettività, sui quali ha inciso negativamente anche l'appesantimento burocratico. Non a caso, una parte consistente del Fondo povertà, confluito nel Fondo per il reddito di cittadinanza, è fermo nei bilanci dei comuni e degli ambiti territoriali sociali. La previsione che le risorse possono essere impiegate dopo la definizione di un patto per l'inclusione sociale con la persona, sulla carta logica e corretta, nella pratica si è rivelata un ostacolo quasi insormontabile, per la carenza di personale negli enti locali.</p>
---	---	--



	<p>2023, e di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche un capitolo denominato Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva cui confluiscono le risorse derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa del reddito di cittadinanza.</p>	
<p>Art. 60 - Misure di semplificazione in materia di ISEE</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 147/2017, per effetto della quale, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità per lo stesso di presentare la Dsu in modalità ordinaria. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>La recente esperienza legata alla dichiarazione dei redditi precompilata deve indurre il legislatore alla massima prudenza. Fermo restando l'obiettivo di arrivare ad una semplificazione delle procedure, il rischio è che, come successo per il 730, alla fine aumenti il carico sui Caf, anche in ragione del fatto che larga parte della popolazione non ha ancora le necessarie competenze per interfacciarsi digitalmente con l'amministrazione. Sarebbe utile, in questo momento, rivedere pure le norme che portano alla definizione dell'Isee, per evitare incongruenze come quella che investe il lavoro dipendente, il cui reddito viene considerato due volte: quando si percepisce lo stipendio e per la consistenza del conto corrente che altro non sono che risparmi e non altro reddito.</p>
<p>Art. 61 – Rifinanziamento del fondo sociale per l'occupazione e la formazione e relativi utilizzi</p>	<p>La dotazione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008) è incrementata di 250 milioni a decorrere dal 2023. Sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per il 2023 per il</p>	<p>Da valutare la congruità degli stanziamenti, alla luce di quello che sarà l'andamento complessivo dell'economia. Con riferimento alla pesca, se, da una parte, si apprezza lo stanziamento di risorse per il riconoscimento di una indennità</p>



	<p>completamento dei piani di recupero occupazionale con concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria. Sono stanziati 30 milioni per il 2023 per l'indennità onnicomprensiva di 30 euro in favore dei lavoratori della pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. 10 milioni per il 2023 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori del settore dei call center. L'integrazione salariale riconosciuta nei casi di gestione delle bonifiche è prorogata al 2023 nel limite di spesa di 19 milioni. È prorogata al 2023 (spesa di 50 milioni) l'ipotesi di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi per le imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 109/2018.</p>	<p>onnicomprendente in caso di sospensione obbligatoria e non obbligatoria, dall'altra, si evidenzia la necessità di adeguare tale indennità nel valore, allineandola il più possibile al mancato reddito percepito. Resta in piedi anche la questione della previsione di un unico ammortizzatore sociale per il settore, al netto dell'insostenibile ritardo con il quale si sta dando seguito alla norma della passata legge di bilancio che prevede l'estensione della Cisoa alla pesca. Da ultimo, è importante prevedere il rifinanziamento del piano triennale della pesca, utile per rafforzare le competenze degli operatori del settore, pure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e per diffondere una maggiore e più sostenibile consapevolezza anche fra i consumatori.</p>
<p>Art. 62 – Emolumento accessorio una tantum</p>	<p>Sono definiti gli oneri posti a carico del bilancio statale (un miliardo) per il riconoscimento, nel 2023, di un emolumento accessorio una tantum da corrispondere, nella misura dell'1,5% dello stipendio, per tredici mensilità al personale statale in regime di diritto pubblico. Gli oneri per le amministrazioni diverse sono a carico delle rispettive amministrazioni.</p>	<p>La recente sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro dei vari comparti del pubblico impiego riguarda il periodo 2019-2021. Il riconoscimento di una indennità una tantum serve quindi a compensare l'incremento del costo della vita, ma servono chiaramente le risorse per il rinnovo del triennio 2022-2024.</p>
<p>Art. 63 – Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del fondo per le misure antri-tratta</p>	<p>A decorrere dal 2023, le risorse per l'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne passano da 5 a 15 milioni. La dotazione per l'attuazione del Piano nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani passa da 3 milioni a 2 milioni per il 2023 e a 7 milioni a decorrere dal 2024.</p>	<p>Si tratta di disposizioni utili e condivisibili, visto la finalità dei due Piani.</p>



<p>Art. 64 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali</p>	<p>La soglia per la prestazione occasionale per la singola persona passa da 5mila euro a 10mila euro (art. 54-bis del decreto-legge 50/2017). Il contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato anche nelle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito agricolo a carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. Per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella fissata per la remunerazione di tre ore lavorative per il settore agricoltura. Viene soppresso il comma 8-bis che prevede l'autocertificazione da parte del prestatore di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il contratto di lavoro di prestazione occasionale è vietato per le aziende che hanno alle loro dipendenze più di dieci dipendenti (attuale limite a cinque dipendenti); è soppresso il riferimento alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive. È anche soppressa la lettera b) che vieta il ricorso a personale iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno precedente.</p>	<p>Dopo le modifiche del 2017, il lavoro occasionale si è sensibilmente ridotto, sia per quanto attiene alle imprese che per le famiglie. Molte imprese, evidentemente, hanno preferito indirizzarsi verso altre forme contrattuali, mentre per quanto attiene alle famiglie la preoccupazione è che ci sia stato uno scivolamento verso il sommerso. Si tratta di uno strumento che quindi può essere rivisto, con l'obiettivo di arrivare ad un equilibrio rispetto al passato, quando si registrò un utilizzo abnorme. Al netto delle modifiche introdotte con questo provvedimento, è opportuna l'apertura di un confronto con le parti, ad iniziare dall'agricoltura.</p>
<p>Art. 65 – Assegno unico e universale</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli di età inferiore a un anno è incrementato del 50%; lo stesso incremento è riconosciuto anche ai nuclei familiari con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa fra uno e tre anni, con Isee fino a 40mila euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, diventa strutturale la disposizione che riconosce</p>	<p>Il rafforzamento dell'assegno unico e universale è un provvedimento richiesto, alla luce delle difficoltà delle famiglie. Restano alcune criticità procedurali che derivano dall'aver messo insieme strumenti diversi, gli assegni familiari a richiesta con le detrazioni in automatico. Problemi si registrano con</p>



	<p>l'assegno a prescindere dall'età in caso di disabilità. Le risorse finanziarie sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.</p>	<p>l'aggiornamento dei dati comunicati all'Inps.</p>
<p>Art. 66 – Congedo parentale</p>	<p>L'indennità riconosciuta alla lavoratrice madre sale all'80% della retribuzione per la fruizione di un mese di congedo parentale fino a sei anni di vita del bambino. La disposizione si applica alle lavoratrici che cessano il periodo di congedo di maternità a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>	<p>Si tratta di una disposizione, a sostegno della genitorialità, molto apprezzata che andrebbe esplicitamente estesa al lavoratore padre, oltre che nei casi già previsti dalla legge, in presenza di formale rinuncia da parte della madre, in un'ottica di condivisione dei carichi familiari.</p>
<p>Art. 67 – Fondo per le periferie inclusive</p>	<p>È istituito un fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023; le risorse sono destinate ai comuni con popolazione superiore a 300mila abitanti per progetti volti a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie. È atteso un decreto attuativo. È istituito un Comitato per la valutazione dei progetti.</p>	<p>Nel Comitato per la valutazione dei progetti andrebbe prevista la presenza del partenariato economico e sociale.</p>
<p>Art. 68 – Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche</p>	<p>Per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la dotazione del fondo per l'avvio delle opere indifferibili è incrementata di 500 milioni per il 2023, di un miliardo per il 2024, di due miliardi per il 2025, di tre miliardi per il 2026 e di 3,5 miliardi per il 2027. Agli enti locali attuatori di interventi finanziati con il Pnrr e il Piano nazionale per gli investimenti complementari, è</p>	<p>Da valutare con attenzione la congruità dello stanziamento, anche in ragione dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Gli enti locali, peraltro, lamentano anche un altro problema, quello relativo alla progettazione degli interventi che ha un costo importante, al momento non coperto con le risorse del Pnrr.</p>



	<p>preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato, un contributo del 10% dell'importo indicato; gli enti locali accedono semestralmente in ragione delle procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. È previsto un aggiornamento dei sistemi di monitoraggio da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei programmi di investimento; entro il 10 gennaio e il 10 giugno, le stesse amministrazioni individuano gli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, i quali entro 20 giorni accedono alla piattaforma per confermare la procedura. Le regioni provvedono all'aggiornamento dei prezzi entro il 31 gennaio e entro il 30 giugno 2023. Viene indicato l'ordine prioritario per l'accesso al fondo: interventi finanziati dal Pnrr; interventi integralmente finanziati da concludersi entro il 31 dicembre 2026; altri interventi con conclusione stimata al 31 dicembre 2026; interventi per i quali è stata presentata istanza di accesso al fondo per il 2022; solo per il secondo semestre, interventi finanziati con risorse statali da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026. Sono previste le modalità per definire la graduatoria di accesso.</p>	
<p>Art. 69 – Misure in materia di mezzi di pagamento</p>	<p>La soglia per l'utilizzo di denaro contante passa da mille a 5mila euro. Gli esercenti non sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici per somme di importo inferiore a o pari a 60 euro.</p>	<p>La lotta al sommerso passa anche da strumenti diversi rispetto alle limitazioni alla circolazione del contante. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto contrasto di interessi, con la possibilità di portare tutto o in parte in detrazione una spesa in fattura. Anche con riferimento al pos, l'evoluzione dei pagamenti elettronici comporta che</p>



		<p>l'esercente che rifiuti tale tipologia di pagamento è spesso fuori dal mercato. Fermo restando il fatto che si è davanti a relazioni fra privati (esercente e istituto creditizio), il governo potrebbe mettere in campo una azione di persuasione al fine di abbattere sensibilmente i costi di gestione che oggi, paradossalmente, finiscono pesare maggiormente in proporzione sulle piccole somme.</p>
<p>Art. 70 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo</p>	<p>Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, viene autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2023, 160 milioni di euro per l'anno 2024 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per i programmi di sviluppo industriale, compreso l'agroalimentare e la tutela ambientale, e di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 60 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.</p>	<p>Si tratta di una disposizione utile, ma rispetto alla quale è opportuna una verifica circa la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 71 – Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it</p>	<p>È autorizzata una spesa di 900mila euro a decorrere dal 2023 per la copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato.</p>	<p>Si tratta di interventi necessari a garantire l'infrastruttura digitale.</p>
<p>Art. 72 – Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI</p>	<p>Vengono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del fondo di garanzia per le PMI e di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile.</p>
<p>Art. 73 – Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</p>	<p>Il credito di imposta in favore delle PMI che intendono quotarsi sale da 200mila a 500mila euro; I dotazione del fondo sale da 5 a 10 milioni (art. 1, commi 89 e 90, legge 205/2017).</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile.</p>



Art. 74 – Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy	Viene istituito un fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy con una dotazione di 5 milioni per il 2023 e di 95 milioni per il 2024. Sono attesi uno o più decreti ministeriali.	La dotazione del fondo andrebbe incrementata già nel 2023.
Art. 75 – Garanzia a favore di progetti del Green New Deal	I fondi destinati alle zone economiche ambientali (art. 1, comma 85, legge 160/2019) sono destinati ai progetti del Green New Deal di 565 milioni per le garanzie Sace.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 76 – Fondo per la sovranità alimentare	Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, il fondo per la sovranità alimentare con una dotazione di 25 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. È atteso un decreto ministeriale.	In ragione delle frodi che penalizzano il nostro settore agroalimentare, la dotazione del fondo andrebbe incrementata già nel 2023.
Art. 77 – Fondo per l'innovazione in agricoltura	Viene istituito un fondo per l'innovazione in agricoltura con una dotazione di 75 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per favorire interventi per l'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. È possibile il riconoscimento di contributi anche attraverso voucher. Sono attesi uno o più decreti attuativi.	Si tratta di una disposizione utile, in quanto intercetta una problematica più volte manifestata dalle aziende del settore primario.
Art. 78 – Agevolazione per l'acquisto di alimentari di prima necessità	È istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni per il 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un Isee non superiore a 15mila euro, da fruire attraverso l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. È atteso un decreto ministeriale per l'individuazione dei titolari del beneficio, l'ammontare del beneficio, le procedure per l'erogazione da parte dei comuni di residenza, le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono ai piani di	La dotazione del fondo andrebbe incrementata, rendendo immediatamente disponibili le risorse del Fondo povertà, istituito ai sensi del decreto-legge 4/2019, allocate nei bilanci degli enti locali e degli ambiti territoriali sociali e non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2021. Il solo riferimento all'Isee può essere fuorviante, in quanto si tratta di uno strumento che misura indicatori con scadenze temporali diverse. Sarebbe utili prevedere l'inserimento di altri parametri



	contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.	per intercettare eventuali difficoltà sopravvenute.
Art. 79 – Disposizioni in materia di revisione dei prezzi	Le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023 il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo individuato alle condizioni contrattuali. Sono indicate le modalità per l'applicazione dei prezzi aggiornati, con le relative percentuali da applicare.	Si tratta di una disposizione volta a ridurre gli effetti correlati all'aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime.
Art. 80 – Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento	Le disposizioni disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione che si applicano alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate con il fondo per lo sviluppo e la coesione o fondi europei, non sono incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, non sono incluse nei contratti di programma con Rete Ferroviaria Italiana e Anas. È atteso un decreto ministeriale per l'individuazione di indicatori sul rendimento infrastrutturale, di valutazione costi-benefici e i tempi di realizzazione. Il fondo per le infrastrutture ad alto rendimento ha una dotazione iniziale di 100 milioni per il 2023 e di 60 milioni per il 2024.	Si parla di interventi residuali che, però, possono assumere un rilievo particolare in un determinato territorio.
Art. 81 – Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa	Il fondo per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022, è rifinanziato con 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024. Sono stanziati le risorse per il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea metropolitana C di Roma Capitale, per un totale di 2,2 miliardi dal 2023 al 2032. Ad eventuali maggiori costi per	Da valutare la congruità degli stanziamenti, tenendo conto dei maggiori costi e delle minori entrate che le aziende del trasporto pubblico hanno conosciuto nel periodo indicato. Importante l'intervento per Roma Capitale; ora Campidoglio e Regione dovranno fare la loro parte, anche nell'ottica del Giubileo 2025 e della candidatura ad ospitare l'Expo nel 2030.



	materiali provvedono Roma Capitale e Regione Lazio.	
Art. 82 – Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente	Il collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente è opera prioritaria e di preminente interesse di pubblica utilità dell’opera. Sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e altri soggetti affidatari. Entro novanta giorni, la Società Stretto di Messina rinuncia ai giudizi; all’esito delle procedure previste è revocato lo stato di liquidazione della Società. Per il rafforzamento patrimoniale, è autorizzata una spesa di 50 milioni per il 2023.	Il ponte sullo Stretto di Messina è un’opera che ha una forte valenza, sia sotto il profilo dell’immagine del Paese che sul versante economico e sociale.
Art. 83 – Sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal codice della strada	Per il 2023 e il 2024, è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie legate al codice della strada.	Si tratta di una disposizione nel complesso condivisibile, fermo restando che non è possibile arretrare sul versante della sicurezza stradale e sul rispetto delle norme a tutela dei più fragili, vale a dire pedoni e ciclisti.
Art. 84 – Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina	Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. È autorizzata una spesa di 400 milioni, di cui 120 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 140 milioni per il 2026.	Le Olimpiadi 2026 rappresentano un banco di prova importante per il Paese.
Art. 85 - Misure a favore del settore dell’autotrasporto	Sono stanziati 200 milioni per il 2023 per il riconoscimento di un contributo volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto. È atteso un decreto ministeriale entro il 31 marzo 2023.	Il contributo, almeno in questa fase, andrebbe esteso anche ai titolari di veicoli di categoria euro 4.
Art. 86 – Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione	Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Cipe, è autorizzato l’avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell’intervento sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.	Si tratta di un provvedimento atteso.



Art. 87 – Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione	Viene autorizzata una spesa complessiva di 750 milioni per il periodo dal 2024 al 2029.	Si tratta di un provvedimento in linea con l'obiettivo di realizzare il collegamento fra Torino e Lione.
Art. 88 – Strada statale 106 Jonica	Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata una spesa complessiva di 3 miliardi dal 2023 al 2037.	Si tratta di un provvedimento atteso, utile per le economie del territorio e per la sicurezza stradale.
Art. 89 – Strade sismi	È autorizzata una spesa complessiva di 400 milioni dal 2023 al 2027 per interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici del 2009 e del 2016.	Da valutare la congruità dello stanziamento, in ragione dei costi per la posa in essere dell'asfalto e tutte le altre voci per la messa in sicurezza delle stesse strade.
Art. 90 – Strada statale n. 4 Salaria	È autorizzata una spesa complessiva di 300 milioni per interventi sulla strada statale n. 4, Salaria, nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 91 – Corridoio Reno-Alpi	È autorizzata una spesa di 22 milioni per la progettazione della linea Chiasso-Monza in favore di RFI.	Si tratta di un'opera strategica.
Art. 92 - Pescheria	È autorizzata una spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città metropolitana di Roma per interventi sul sistema idrico del Peschiera.	Si tratta di un'opera strategica per Roma Capitale alla luce delle enormi difficoltà di approvvigionamento idrico che si sono riscontrate negli anni recenti.
Art. 93 – Incremento dell'indennità di pronto soccorso	I limiti di spesa annui lordi in favore del personale impiegato nei servizi di pronto soccorso sono incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 60 milioni per la dirigenza medica e di 140 milioni per il personale del comparto sanità.	Si tratta di fare uno sforzo ulteriore, aumentando la dotazione finanziaria, ma anche stabilizzando il personale a tempo determinato.
Art. 94 – Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico - Resistenza (PNCAR) 2022-2025	Per dare attuazione al Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico - Resistenza (PNCAR) 2022-2025 è autorizzata una spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.	Si tratta di un investimento in un settore molto delicato per la salute dei cittadini.



<p>Art. 95 – Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie</p>	<p>A decorrere dal 1° marzo 2023, è riconosciuta una remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 96 – Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci</p>	<p>Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.150 milioni per il 2023, di 2.300 milioni per il 2024 e di 2.600 milioni a decorrere dal 2025. Per il 2023, una quota pari a 1,4 miliardi è destinata a contribuire ai maggiori costi energetici. Il fondo per l’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 è incrementato di 650 milioni per il 2023.</p>	<p>L’incremento del livello del fabbisogno sanitario standard è un segnale importante che deve essere letto non da solo, ma unitamente alle voci che portano alle risorse non impiegate stanziate negli scorsi anni per rafforzare la dotazione infrastrutturale e ai progetti della Missione 6 del Pnrr. Naturalmente, quando si parla di sanità, si vorrebbe avere sempre qualcosa in più. Importante l’impegno sul versante del Covid-19 (vaccini e farmaci).</p>
<p>Art. 97 – Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi</p>	<p>L’anticipazione in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi passa dall’80 al 90% del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università e della ricerca.</p>	<p>Si tratta di una disposizione utile e condivisibile.</p>
<p>Art. 98 – Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche</p>	<p>Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove l’acquisizione delle competenze STEM fin dalla nascita e poi nei vari livelli di istruzione, anche in un’ottica di parità di genere. Entro il 30 giugno 2023 è prevista l’adozione di linee guida, con azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione verso le famiglie nell’ambito della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e con la creazione di reti di scuole ed alleanza educative. Le iniziative sono attuate nell’ambito della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.</p>	<p>La disposizione risponde ad un impegno maturato anche in sede di Pnrr, vale a dire quello di rafforzare le competenze in materie scientifiche delle studentesse. In attesa delle linee guida, il successo di misure come questa dipende da fattori diversi e passa dalla promozione e dall’orientamento nelle scuole.</p>
<p>Art. 99 – Misure per la riforma della definizione e</p>	<p>Viene introdotta una disposizione in linea con il Piano nazionale di</p>	<p>È necessario prestare la massima attenzione quando si adottano</p>



<p>riorganizzazione del sistema della rete scolastica</p>	<p>ripresa e resilienza, riferita alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, tenendo conto della distribuzione regionale e delle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. La definizione, in sede di Conferenza unificata, è su base triennale, con scadenza al 30 giugno dell'anno solare precedente; è previsto un potere sostitutivo da parte del Ministero. I risparmi confluiscono nel Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica.</p>	<p>delle misure di razionalizzazione che, anche se logiche sulla carta, poi non è detto che nella realtà concreta producano i benefici auspicati. È già successo con la soppressione delle piccole scuole.</p>
<p>Art. 100 – Misure in materia di istruzione e merito</p>	<p>Viene istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica. È atteso un decreto ministeriale. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni a decorrere dal 2023, è destinata all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.</p>	<p>È fondamentale valorizzare il personale scolastico per la funzione centrale che riveste, stando a stretto contatto con le giovani generazioni.</p>
<p>Art. 101 – Misure in materia di università e borse di studio</p>	<p>Cambia il comma 977 dell'articolo 1 della legge 145/2018, riferito alla sanzione in caso di mancato rispetto del fabbisogno finanziario programmato da parte delle università. È autorizzata una spesa di 7 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per l'acquisizione di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. La dotazione del</p>	<p>Importante il potenziamento digitale delle università, come pure il sostegno agli studenti meritevoli attraverso la previsione di borse di studio. Lo stanziamento andrebbe incrementato anche per il 2023.</p>



	fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementata di 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.	
Art. 102 – Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento	È istituito un fondo per promuovere l’attrattività turistica nei luoghi montani e nei comprensori sciistici con una dotazione di 30 milioni per il 2023, di 50 per il 2024, di 70 per il 2025 e di 50 milioni per il 2026. Un milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 può essere destinato allo sviluppo di progetti di snow-farming. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di un intervento a supporto di un comparto turistico, quello della montagna, che, più di altri, ha sofferto le restrizioni del Covid-19 e che, peraltro, è esposto agli effetti del cambiamento climatico.
Art. 103 – Aiuti di Stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali	Sono indicate le misure agevolative cui si applicano le nuove disposizioni. In caso di superamento dei massimali e tenendo conto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, l’importo eccedente il massimale è restituito volontariamente dal beneficiario, comprensivo degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo è sottratto automaticamente agli aiuti successivamente ricevuti. Non sono previste sanzioni.	Il tema degli Aiuti di Stato deve essere affrontato a Bruxelles, tenendo conto anche delle azioni messe in campo da altri partner, ad iniziare dalla Germania. Vale sempre l’indicazione che, in ogni caso, gli investimenti in salute e sicurezza dei lavoratori dovrebbero essere esclusi dal novero degli Aiuti di Stato.
Art. 104 – Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo	È istituito un fondo finalizzato all’accrescimento del livello professionale nel turismo con una dotazione di 5 milioni per il 2023 e di 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025; le risorse sono destinate alla riqualificazione del personale, alle azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore con cicli di aggiornamento continuo, ad azioni a supporto dell’inserimento nel mercato del lavoro e per l’ampliamento dei bacini di offerta del lavoro. È atteso un decreto ministeriale.	La dotazione del fondo andrebbe incrementata, vista la necessità che sia innalzato il livello professionale del personale impiegato nel comparto turistico.



Art. 105 – Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica	È istituito il Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Sono considerati piccoli comuni quelli con meno di 5mila abitanti. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento, considerando che i piccoli comuni con vocazione turistica sono comunque migliaia. Il rischio è di disperdere le risorse in tante microiniziative.
Art. 106 – Fondo per il turismo sostenibile	È istituito un Fondo per il turismo sostenibile con una dotazione di 5 milioni per il 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato ad attenuare il sovraffollamento turistico, a favorire la transizione ecologica e a supportare le strutture ricettive e le imprese turistiche al conseguimento di certificazioni di sostenibilità. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di una disposizione condivisibile nello spirito, ma con una dotazione ridotta; nel triennio, la certificazione di sostenibilità potrebbe essere ottenuta da poche migliaia di aziende.
Art. 107 – Misure a sostegno dello sport italiano	Il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano è incrementato di 2 milioni a decorrere dal 2023, di cui un milione per la maternità delle atlete non professioniste. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, si applica anche nel 2023 nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Il credito di imposta per gli investimenti in pubblicità nel settore dello sport nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 non può essere superiore a 10mila euro. È previsto un contributo di 25 milioni per far fronte ai maggiori costi energetici per le associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e	La dotazione del fondo andrebbe decisamente rafforzata, anche in ragione delle oggettive difficoltà che sta incontrando il settore dello sport che pure occupa un numero consistente di addetti stabili. È possibile anche innalzare le soglie del credito d'imposta per rendere più appetibile la misura.



	<p>piscine. Il Fondo sport e periferie (art. 1, comma 362, legge 205/2017) è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. La dotazione del fondo speciale per il credito sportivo è incrementata di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni per il 2023 per l'impiantistica sportiva.</p>	
Art. 108 – Acquisto beni culturali	<p>L'autorizzazione di spesa che permette al Ministero dei beni culturali di acquistare beni culturali in via di prelazione (art. 1, comma 574, legge 178/2020) è incrementata di 20 milioni annui a decorrere dal 2023.</p>	<p>Si tratta di una disposizione interessante per valorizzare i beni culturali nazionale, anche se lo stanziamento ridotto non permette di ipotizzare particolari interventi</p>
Art. 109 – Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	<p>Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alle contabilità speciali delle aree dell'Italia centrale colpite dai fenomeni sismici del 2009 e del 2016. Le contabilità speciali terminano il 31 dicembre 2026.</p>	<p>Si tratta di disposizione connesse alla gestione della ricostruzione delle aree colpite dai fenomeni sismici del 2009 e del 2016.</p>
Art. 110 – Fondo editoria	<p>La dotazione del Fondo editoria (art. 1, legge 198/2016) è incrementata di 75.883.298 euro per il 2023 e di 55 milioni a decorrere dal 2024.</p>	<p>Il settore dell'editoria è da anni in forte difficoltà, con pesanti ricadute anche sul versante dell'occupazione, sempre più spesso precaria e mal retribuita.</p>
Art. 111 – Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario	<p>La durata della ferma dei medici e degli infermieri, in servizio al 31 dicembre 2022, è prorogata al 30 giugno 2023, previo consenso degli interessati. È autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per il 2023.</p>	<p>Si dovrebbe andare, previo consenso degli interessati, verso la stabilizzazione di questo personale.</p>
Art. 112 – Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle Forze armate	<p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 66/2010 con riferimento alla parte previdenziale per quanto attiene all'iscrizione d'ufficio al relativo fondo. Sono indicate le aliquote di liquidazioni per i periodi di contribuzione con riferimento alla data del 31 dicembre 2022, per i periodi antecedenti e successivi. È prevista una contribuzione obbligatoria al fondo. In caso di cessazione dal</p>	<p>La tutela previdenziale del personale delle Forze armate deve essere assicurata, anche attraverso un rafforzamento della parte complementare o supplementare. Un discorso che, in generale, si può replicare per la totalità dei dipendenti pubblici.</p>



	<p>servizio prima di aver maturato l'indennità supplementare, all'interessato sono restituiti i contributi obbligatori versati. È ammessa l'erogazione anticipata di sussidi in presenza di gravi e documentate esigenze. Viene introdotto l'articolo 1920-bis, relativo al Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate, nonché l'articolo 2262-ter contenente disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale previsto all'articolo 1915: l'interessato può optare per una maggiorazione dell'indennità supplementare (60 o 50% a seconda dei casi). La costituzione del fondo decorre dal 1° gennaio 2023. Viene integrato il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza.</p>	
<p>Art. 113 – Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato</p>	<p>È istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 per far fronte all'eccezionale aumento delle materie prime, al fine di assicurare gli interventi strutturali per soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 114 – Istituzione del fondo per il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati</p>	<p>È istituito un fondo con una dotazione di 2,65 milioni a decorrere dal 2023 in favore del Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati. È prevista l'assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti non superiori a 36 mesi, anche discontinui, e nel limite di spesa di 350mila euro annui a decorrere dal 2023.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile per le sue finalità, anche se è opportuno e doveroso ricorrere a personale stabile a tempo indeterminato.</p>
<p>Art. 115 – Risorse per assicurare la continuità del funzionamento</p>	<p>È autorizzata una spesa complessiva, per il 2023-2027, di 211 milioni di euro per assicurare</p>	<p>La sicurezza delle comunicazioni è fondamentale per un</p>



della rete nazionale standard Te.T.Ra	il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra, destinata alle comunicazioni delle Forze di polizia.	funzionamento efficiente delle Forze di polizia.
Art. 116 – Accoglienza profughi dall’Ucraina	Lo stato di emergenza relativo all’accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina è prorogato al 3 marzo 2023, salvo eventuali proroghe che possono essere adottate dall’Unione europea. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimodulare gli interventi in ragione del numero dei soggetti coinvolti.	Da valutare attentamente quelli che sono gli sviluppi legati al conflitto in terra Ucraina. Non è possibile escludere una ripresa dei flussi in uscita, considerando l’avanzare della stagione invernale e le difficilissime condizioni di vita di milioni di persone, prive di elettricità, acqua e generi di prima necessità.
Art. 117 – Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco	È autorizzata una spesa di 3 milioni per il 2023, di 10 milioni per il 2024 e di 22 milioni per il 2025 per rafforzare la capacità operativa delle squadre di intervento dei vigili del fuoco.	Si tratta di una interessante novità volta a rafforzare la dotazione tecnologica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 118 – Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio	Per rafforzare la capacità operativa dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi, è autorizzata una spesa di 3 milioni per il 2023, di 4 milioni per il 2024 e 3 milioni per il 2025.	Da valutare la congruità degli stanziamenti che potrebbero essere insufficienti.
Art. 119 – Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana	Con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, la dotazione del relativo fondo è rifinanziata con 15 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. È atteso un decreto ministeriale per la ripartizione.	Da valutare la congruità degli stanziamenti che potrebbero essere insufficienti.
Art. 120 – Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio - CPR	Il Ministero dell’interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio. Le relative risorse per la costruzione, l’acquisizione, la ristrutturazione ed altro degli immobili sono incrementate di 5,397 milioni per il 2023, di 14,392 milioni per il 2024 e di 16,192 milioni per il 2025. Per le ulteriori spese, sono stanziati 260.544 euro per il 2023, 1.730.352 per il 2024 e 4.072.643 per il 2025.	Da valutare la congruità degli stanziamenti che potrebbero essere insufficienti, in ragione dei flussi migratori verso il nostro Paese.



Art. 121 – Misure in materia di riconoscimento di protezione individuale	Il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, le prestazioni di lavoro a termine del personale impiegato per il riconoscimento delle pratiche di protezione individuale riferite al conflitto bellico in Ucraina.	Da valutare una ulteriore proroga in ragione del perdurare o dell'aggravarsi della crisi ucraina
Art. 122 – Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico - NBCR	È autorizzata una spesa di 5 milioni per il 2023, di 7 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'obiettivo di potenziare e aggiornare il sistema di risposta alle emergenze di tipo radioattivo.	Da valutare la congruità degli stanziamenti che potrebbero essere insufficienti.
Art. 123 – Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno	Il Ministero dell'interno è autorizzato ad impiegare personale con contratto di somministrazione a termine, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro.	La pianta organica andrebbe incrementata in maniera stabile.
Art. 124 – Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata	Il credito d'imposta, riconosciuto per l'acquisto di materiali riciclati dalla raccolta differenziata di plastica miste e degli scarti non pericolosi, è rifinanziato con 10 milioni per il 2023. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese è del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati, compresi imballaggi biodegradabili e compostabili; l'importo massimo è di 20mila euro nel limite di 5 milioni annui per gli anni 2024 e 2025. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di una disposizione condivisibile, volta a favorire l'economia circolare.
Art. 125 – Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica	Il Programma sperimentale Mangiaplastica, per favorire l'impiego di eco-compattatori, è rifinanziato con 6 milioni per il 2023 e 8 milioni per il 2024.	Si tratta di una disposizione utile a favorire l'economia circolare.
Art. 126 – Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	In ottemperanza alla condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sui sistemi fognari e depurativi, è autorizzata una spesa di 10 milioni per il 2023, di 20 milioni per il 2024, di 30 milioni per il 2025 e di 50 milioni	Sul tema serve un impegno stabile, anche nell'ottica di ridurre il rischio idrogeologico, legando sovente pure alla insufficienza della rete fognaria.



	per il 2026. Le regioni interessate sono la Sicilia, la Campania e la Calabria.	
Art. 127 – Fondo per il contrasto al consumo del suolo	È istituito il fondo per il contrasto al consumo del suolo con una dotazione di 10 milioni per il 2023, di 20 milioni per il 2024, di 30 milioni per il 2025 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 128 – Finanziamento per la realizzazione del Nuovo polo laboratoriale per l'Ispra	È autorizzata una spesa di 6 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Ispra.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 129 – Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero	Sono introdotte una serie di disposizioni che riguardano il personale in servizio all'estero, comprese la previsione di due periodi di ferie trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio, l'individuazione della sede disagiata, il rimborso delle spese scolastiche, le modalità di viaggio in aereo.	Si tratta di disposizioni che nel complesso comportano un incremento della spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Art. 130 – Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7	Per le attività di carattere logistico connesse con la presidenza italiana del G7, è autorizzata una spesa di 5 milioni per il 2023, di 40 milioni per il 2024 e di un milione per il 2025. Con Dpcm, è istituita la delegazione per la presidenza italiana del G7.	Da valutare la congruità degli stanziamenti che potrebbero essere insufficienti.
Art. 131 – Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	Ad integrazione di quanto già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre e del 19 ottobre 2022, è autorizzata una spesa di 100 milioni annui per il 2023 e il 2024, per la realizzazione di investimenti e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private.	Si richiama la necessità, oltre che di sostenere direttamente le aree colpite, di investire risorse per mitigare il rischio idrogeologico.
Art. 132 – Sisma Molise e Sicilia 2018	Il termine di scadenza dello stato di emergenza è prorogato al 31	Si tratta di una disposizione condivisibile.



	dicembre 2023. È autorizzata una spesa di 2,6 milioni per il 2023.	
Art. 133 – Sisma Ischia 2017	I termini sono prorogati al 31 dicembre 2023, con una autorizzazione di spesa di 4,95 milioni per il 2023. È altresì autorizzata una spesa di 4,9 milioni di euro per il 2023. Le misure previste si applicano anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. È autorizzata una spesa complessiva di 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 134 – Sisma Italia centrale 2016	Lo stato di emergenza connesso al sisma che ha colpito alcune aree dell'Italia centrale nel 2016 è prorogato al 31 dicembre 2023, con le risorse incrementate di 150 milioni.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 135 – Sisma Emilia 2012	Il termine di scadenza dello stato di emergenza per i territori coinvolti negli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2023. È autorizzata una spesa di 9.505.000 euro per il 2023.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 136 – Sisma Abruzzo 2009	Vengono prorogate e rfinanziate alcune disposizioni relative alla ricostruzione post sisma dell'Abruzzo.	A distanza di anni, si segnalano ancora gli enormi disagi che vive quotidianamente la popolazione aquilana.
Art. 137 – Incremento del fondo di solidarietà comunale	La dotazione finanziaria del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 50 milioni nel 2023.	Da valutare la congruità dello stanziamento alla luce delle effettive esigenze che saranno manifestate dai comuni; opportuna anche una ridefinizione delle regole che alimentano il fondo di solidarietà comunale.
Art. 138 – Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni	Le risorse assegnate ai comuni per la progettazione e l'assistenza tecnica specialistica sono incrementate di 50 milioni per il 2023 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. È istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 finalizzato all'assistenza tecnica specialistica	Si tratta di una disposizione utile e condivisibile che deve essere accompagnata da misure di ulteriore semplificazione per favorire l'avvio dei progetti Pnrr e degli altri finanziamenti con fondi propri e non.



	per i comuni con meno di 10mila abitanti per l'attuazione del Pnrr. Sono attese le linee guida per l'accesso e i decreti di assegnazione.	
Art. 139 – Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid	Con decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre 2023, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento della spesa con riferimento ai comuni e alle province e città metropolitane rispetto all'importo assegnato nel 2020 e nel 2021.	Il decreto andrebbe anticipato nella scadenza.
Art. 140 – Disposizioni in materia di Tasi	La disposizione di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 160/2019 decorre dal 2020.	Occorre una riflessione complessiva sul federalismo fiscale e sulla tassazione locale.
Art. 141 – Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza	Le scadenze legate all'attuazione del federalismo regionale sono allineate a quelle del Pnrr; la decorrenza è al 2027 o ad altra data antecedente, se ne ricorrono le condizioni.	Occorre una riflessione complessiva sul federalismo regionale e sulla tassazione locale.
Art. 142 – Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità	Viene introdotto il riferimento alle anticipazioni di liquidità all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 267/2000.	Necessario prestare la massima attenzione alla tenuta dei bilanci dei comuni.
Art. 143 – Determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione	Viene disciplinata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; conseguentemente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Viene istituita una cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro	La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è un atto necessario per assicurare su tutto il territorio nazionale l'accesso ai medesimi servizi civili e sociali. Alla luce del pesante e ben noto gap territoriale, tale operazione non può compiersi guardando soltanto alla spesa storica perché si alimenterebbe una forte sperequazione. Preoccupa il fatto che, da nessuna parte, viene esplicitato il fatto che nella costruzione del quadro debba essere previsto un confronto con il partneriato economico e sociale.



	<p>dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La cabina di regia, entro sei mesi: effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni; effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente; individua le materie o gli ambiti di materie che riferibili ai Lep; determina i Lep, tenendo conto degli stanziamenti e dei fabbisogni standard, individuati da una commissione tecnica. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività, la cabina di regia predispone uno o più schemi di Dpcm. Qualora le attività della cabina di regia non si dovessero concludere nei tempi previsti, il Presidente del consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nominano un commissario nei trenta giorni successivi per il completamento delle attività non perfezionate.</p>	
Art. 144 – Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni	Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto ministeriale (Ministero economia) da emanare entro il 28 febbraio 2023. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029, si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, salvo che la regione non intenda disporre anticipatamente la regolazione di più annualità. L'Agenzia delle entrate può fare ricorso ad eventuali oneri in caso	Si tratta di una disposizione ordinamentale.



	di controversie alle risorse accantonate a tale scopo.	
Art. 145 – Disposizione in materia di segretari comunali	Il Ministero dell'interno è autorizzato ad iscrivere all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione per 448 borsisti. È prevista la possibilità di impiegare le risorse dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 152/2021, per la copertura degli oneri relativi al trattamento economico per segretario comunale nei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.	La disposizione si rende necessaria anche a copertura del turn over.
Art. 146 – Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia	Sono stanziati complessivi 7,2 milioni per la compensazione degli oneri di servizi pubblici nella regione Friuli-Venezia Giulia, che stanziava identica cifra.	Gli oneri di servizio sono quantificati con accordo fra le parti.
Art. 147 – Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	In favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni annui a decorrere dal 2023.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 148 – Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria	È autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2023, di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni per il 2027 per interventi di edilizia giudiziaria, compresi quelli di efficientamento energetico e per contrastare la vulnerabilità sismica.	Da valutare la congruità dello stanziamento che potrebbe essere insufficiente, stante le condizioni di molti degli immobili destinati all'attività giudiziaria.
Art. 149 – Giustizia riparativa	Il fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa è incrementato di 5 milioni a decorrere dal 2023.	Il riferimento è all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 150/2022.
Art. 150 – Compensazione dei debiti degli avvocati	Sono apportate alcune modifiche alla legge 208/2015, con maggiori oneri a decorrere dal 2023 di 30 milioni.	Il tema della compensazione dei debiti degli avvocati richiama la difficoltà di una categoria di professionisti fra i più esposti agli effetti della crisi.



Art. 151 – Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale	Per gli importi da iscrivere nei fondi speciali si fa riferimento alle tabelle A e B.	
Art. 152 – Fondi	Sono apportate le necessarie modifiche a tre fondi, mentre viene istituito un fondo da 300 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia.	Gli interventi riguardano una riduzione dei fondi per la manovra di bilancio (decreto-legge 176/2022) e i saldi di bilancio (legge 178/2020) ed un incremento del fondo per le esigenze indifferibili della legge 190/2014.
Art. 153 – Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del Dpcm del 4 novembre 2023	Sono indicate le misure di razionalizzazione della spesa dei diversi ministeri.	La razionalizzazione della spesa è sicuramente possibile, ma è opportuno aprire un confronto per evitare ricadute negative sugli utenti e sul personale dipendente delle amministrazioni.
Art. 154 – Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza	Vengono istituiti due fondi, rispettivamente con una dotazione iniziale di 70 milioni e di 10 milioni, per dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza e per rendere effettivo il relativo Piano di attuazione.	Quello della cybersicurezza è un tema cui guardare con estrema attenzione, in quanto investe direttamente la sicurezza del Paese e dei cittadini, sotto diversi profili costituzionalmente rilevanti.
Art. 155 – 170 Stato di previsione	Sono indicati gli stati di previsione generali e per singolo Ministero.	
Art. 171 – Totale generale della spesa	In termini di competenza il totale della spesa per il 2023 è di 1.183 miliardi, mentre in termini di cassa è di 1.203 miliardi.	Entro il 2025, il totale della spesa è dato in calo del 5,2%.
Art. 172 – Quadro generale riassuntivo	Si fa riferimento alle tabelle allegato per il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato.	
Art. 173 – Disposizioni diverse	Si tratta di disposizioni riferite a variazioni ed altre misure poste in essere dal Mef e altri soggetti.	
Art. 174 – Entrata in vigore	Salvo diverse previsioni, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.	L'entrata in vigore è subordinata alla approvazione in Parlamento entro il 31 dicembre 2022.